CAMERA DEI DEPUTATI N. 1676

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PAPPALARDO

—

Norme per la nomina degli alti vertici militari

Presentata il 5 ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Dal secondo dopoguerra in poi, è invalso il costume di gratificare alcuni generali di corpo d'armata dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, con incarichi successivi a quelli di vertice già ricoperti nell'Amministrazione della difesa, talché non è raro osservare, per esempio, che un comandante generale dell'Arma dei carabinieri venga poi nominato capo di stato maggiore dell'esercito o della difesa.

La suddetta prassi comporta riflessi estremamente negativi, quali:

la concentrazione di potere nelle mani di pochi uomini, con grave danno alle istituzioni democratiche dello Stato;

l'esclusione da una più equamente distribuita e giusta progressione di carriera di generali che, raggiunti da limiti di età, non sono riusciti a pervenire agli incarichi-vertice, essendo stati questi occupati per troppo tempo sempre dagli stessi privilegiati;

il conseguente condizionamento politico di tali generali, quale deriva necessariamente da aspirazioni finalizzate, anche dopo i limiti di età, al mantenimento di « poltrone » e/o alla assunzione di incarichi di prestigio in industrie pubbliche e private più o meno collegate con l'area della difesa.

Questo stato di cose, nel tempo, ha alimentato gelosie e conflittualità fra i gradi più alti della gerarchia militare, molto spesso più interessati alla propria posizione che agli interessi delle istituzioni e del personale.

Per i suddetti motivi e nel quadro più ampio della trasparenza della pubblica amministrazione, appare ormai improcrastinabile istituire nuove norme sulla delicata materia, nel momento in cui con la realizzazione del nuovo modello di difesa le Forze armate dovranno essere gestite da dirigenti al massimo livello di preparazione professionale e, quel che più conta, liberi da ogni condizionamento politico per restituire all'esercito, alla marina e all'aeronautica i livelli di efficienza che le moderne esigenze impongono.

Con l'articolo 1 della proposta di legge si fissano le modalità per la nomina agli alti vertici militari e la durata del relativo mandato.

Con l'articolo 2 si salvaguardano i diritti spettanti agli interessati che non raggiungono, sulla base della presente normativa, i limiti di età.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Nomina agli alti vertici militari).

1. Gli incarichi di capo di stato maggiore della difesa, di segretario generale della difesa, di capo di stato maggiore dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, di comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché di direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) sono da considerare incarichi di vertice e non possono avere una durata superiore ai tre anni.

2. Il mandato può essere prolungato solo nel caso di comprovate esigenze connesse a crisi in atto, con provvedimento motivato.

3. Coloro che assumono le cariche di cui al comma 1 non possono ricoprirne successivamente altre nell'Amministrazione civile e militare dello Stato, negli enti del parastato e nelle industrie private, fatta salva la facoltà concessa al Governo di avvalersi della loro consulenza fino al raggiungimento dei limiti di età e per non più di cinque anni dopo la cessazione dal servizio, con la remunerazione propria dei consiglieri di Stato, cumulabile con il normale trattamento economico.

ART. 2.

(Trattamento pensionistico).

1. Il trattamento pensionistico di coloro che hanno ricoperto incarichi di vertice è comunque computato sulla base degli ultimi dieci anni di servizio, nei quali debbono essere compresi gli anni rimasti prima del raggiungimento dei limiti di età, da considerarsi effettuati con il massimo grado.